

CDLXXXIII SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1967

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Pag.

Disegni di legge:

«Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana» (126, 184, 286, 438, 440, 444 e 445) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 777, 778
779, 780, 781, 782

D'ACQUISTO 766, 770

NIGRO *, Presidente della Commissione e relatore 768, 769, 773, 775, 776, 777, 780

OCCHIPINTI 768

GRIMALDI *, Assessore al turismo, alle comunicazioni ed ai trasporti 769, 774, 776, 781

TUCCARI * 770, 773, 779, 781

ZAPPALÀ 772

LA LOGGIA 772, 777

SALLICANO * 773

ROSSITTO 774, 778

RUBINO 777

«Modifica alla legge approvata dalla Assemblea regionale il 16 marzo 1967, concernente provvedimenti per l'incremento di attività industriali» (701):

(Votazione segreta) 774
(Risultato della votazione) 775

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE 765, 766

ZAPPALÀ 765

CELI 765

LA PORTA 766

Sui lavori dell'Assemblea:

PRESIDENTE 782

LA PORTA 782

La seduta è aperta alle ore 11.

ZAPPALÀ segretario, dà lettura dei processi verbali delle sedute numero 481 e 482,

che, non sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

Inversione dell'ordine del giorno.

ZAPPALÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPALÀ. Onorevole Presidente, considerato che al punto primo dell'ordine del giorno è iscritta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 701, annullata nella precedente seduta perchè non è stato raggiunto il numero legale, e dato che nemmeno in questo inizio di seduta è presente un numero sufficiente di deputati per effettuare la predetta votazione, chiedo che si passi al punto secondo dell'ordine del giorno e precisamente all'esame del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ».

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dall'onorevole Zappalà, anche perchè la presenza degli Assessori interessati ai progetti di legge all'ordine del giorno, allo stato, è limitata all'Assessore al turismo, unico rappresentante del Governo presente in Aula. Quindi, per rendere proficui i lavori dell'Assemblea è opportuno che si passi

a trattare il disegno di legge concernente lo sviluppo dell'economia turistica.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, credo che si possa effettuare la votazione del disegno di legge di cui al primo punto dell'ordine del giorno e contemporaneamente discutere i disegni di legge che l'Assemblea ritiene di prendere in esame.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, poichè presumo che non riusciremo a raggiungere il numero legale, riterrei opportuno non iniziare la votazione.

Pertanto pongo ai voti la proposta avanzata dall'onorevole Zappalà, cui si è associato l'onorevole Celi, di discutere il disegno di legge di cui al numero 3 del punto II dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ». (126, 184, 286, 438, 440, 444 e 445)

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana ».

Prego i componenti la quinta Commissione di prendere posto.

Ricordo che in una precedente seduta era stato già approvato l'articolo 1. Prego, quindi, il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

ZAPPALÀ, segretario:

« Art. 2.

Il fondo di rotazione è costituito:

- a) da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 770 milioni;
- b) dai proventi dell'imposta di soggiorno destinati all'esercizio del credito alberghiero;

c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della legge 28 gennaio 1955, numero 3;

d) dagli stanziamenti previsti all'articolo 4 della citata legge 28 gennaio 1955, numero 3, ricadenti nell'anno finanziario 1967 e successivi ».

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 2.

Comunico che a tale articolo è stato presentato dagli onorevoli La Loggia, D'Acquisto, Muratore, Cangialosi, Cimino e D'Alia il seguente emendamento:

all'articolo 2 sostituire le parole: « da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 770 milioni » con le altre: « da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni ».

D'ACQUISTO. Chiedo di parlare, per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, soltanto poche parole per sottolineare che con questo emendamento, attraverso una piccola riduzione della aliquota destinata agli Enti provinciali del turismo, si tende a potenziare l'attività delle Aziende di turismo. Si tratta di una norma che, credo, potrà essere modificata consensualmente da parte del Governo e da parte della Commissione con la quale ho avuto la possibilità di intendermi poco prima della seduta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento all'articolo 2 presentato dagli onorevoli La Loggia ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi:

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

A carico del Fondo previsto dall'articolo 1 è concessa garanzia sussidiaria fino al 30 per cento dell'intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli Istituti ed Aziende di credito operanti in Sicilia per le finalità indicate nel medesimo articolo 1.

Le disponibilità del Fondo sono utilizzate:

a) fino alla concorrenza del 50 per cento ad accreditamenti in appositi conti correnti aperti presso l'Irfis in favore degli Istituti ed Aziende di credito che effettuino le operazioni indicate dal precedente articolo 1 ed ammesse alla garanzia sussidiaria prevista al primo comma del presente articolo.

Gli accreditamenti sono effettuati in misura pari all'ammontare della garanzia concessa e sono estinti negli stessi limiti di tempo delle operazioni alle quali si riferiscono;

b) per la restante parte, quale fondo di rotazione di prestiti e di aperture di credito per le finalità previste nell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 4.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

Le operazioni di finanziamento previste dal precedente articolo 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissioni ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore all'1,50 per cento.

La durata massima dei mutui è fissata in 20 anni per le spese relative alle opere ed alla acquisizione del terreno ed in anni 10 per le attrezzature e per l'arredamento.

Per le operazioni previste dalla lettera a) del comma secondo del precedente articolo può essere concesso un contributo sugli interessi nella misura necessaria perché essi non gravino sui beneficiari in misura superiore a quella stabilita nel primo comma del precedente articolo.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo sono accantonati in uno speciale fondo di riserva, destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal comma precedente. Qualora detto fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, la differenza sarà coperta con imputazione al fondo previsto dall'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 5.

Per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del Regolamento regionale 9 aprile 1956, numero 7, modificato con D. P. Reg. 30 marzo 1959, numero 11.

La concessione dei mutui, previsti alla lettera b) del precedente articolo 3, dalla garanzia, degli accreditamenti previsti alla lettera a) del precedente articolo 3, nonché dei contributi previsti al precedente articolo 4, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Il decreto stabilisce il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

Detti termini possono essere prorogati per giustificati motivi e per una sola volta.

Le opere, gli impianti, le aree ammesse al beneficio dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, a datare dall'entrata

in attività dell'esercizio e dell'impianto.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, è autorizzato a stipulare con l'Irfis apposita convenzione per la gestione, a mezzo del Comitato previsto dall'articolo 10 della presente legge, del fondo istituito con l'articolo 1.

I finanziamenti previsti dai precedenti articoli possono essere assistiti, oltre che da garanzie immobiliari, anche ed eccezionalmente, da garanzie personali.

I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento ».

PRESIDENTE. Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo, Muratore, D'Alia, Rubino e Muccioli:

sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che abbiano conseguito il certificato di abilità, di agibilità o altro equivalente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

— dagli onorevoli Lombardo, La Loggia, Occhipinti, Rubino, Avola, La Terza e Barone:

sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« I benefici e le provvidenze previste dai primi due titoli possono essere concessi anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i relativi impianti non siano entrati in funzione anteriormente al 6 ottobre 1965, data di presentazione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge concernente provvidenze a favore della industria turistica-alberghiera ».

Dichiaro aperta la discussione.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e

relatore. Onorevole Presidente, la Commissione a maggioranza è contraria agli emendamenti testé annunziati, in quanto gli obiettivi che il disegno di legge in discussione si prefigge consistono nel richiamare capitali per la creazione di nuovi insediamenti, mentre a me sembra che, intervenendo per opere già eseguite o iniziate, come richiesto dai due emendamenti in esame, si frustino queste finalità. Vero è che la legge per la Cassa per il Mezzogiorno ha stabilito per l'erogazione dei contributi una data, quella della presentazione della legge; però l'arco di tempo intercorrente tra la presentazione di quella legge e la sua approvazione è minimo.

Invece qui, con gli emendamenti presentati si vuole risalire ad una data molto remota, che comprometterebbe l'operatività della legge in discussione e le finalità che vuole raggiungere.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento, che con i colleghi La Porta, Rubino, Avola, La Terza e Barone ho proposto nell'Assemblea, abbia una sua ragion d'essere nelle aspettative che il disegno di legge, presentato dal Governo, ha creato negli operatori economici del settore turistico. La legge sta per essere varata con ritardo, ma questo non deve costituire motivo per dare quasi una punizione a coloro che sono stati più solleciti nell'operare nel settore del turismo, chè anzi essi hanno dimostrato di avere maggior fiducia nell'impegno che il Governo, nella sua autorità, si era assunto.

Ora la data da noi indicata come decorrenza utile per fruire dei benefici previsti dal disegno di legge in esame, che è quella della presentazione del disegno di legge medesimo, obbedisce appunto all'esigenza di non creare una ingiustizia nei confronti dei predetti operatori a tutto vantaggio di coloro che intraprenderanno delle iniziative soltanto ora, nell'atmosfera favorevole della legge approvata.

E' da considerare fra l'altro che, senza questi operatori, probabilmente ci sarebbe stato un arresto nell'attività economica-turistica e non mi pare che l'Assemblea faccia buon uso

dei suoi strumenti escludendo dalle provvidenze le loro intraprese.

Pertanto penso che l'Assemblea potrebbe approvare uno dei due emendamenti presentati, quale riterrà più conveniente.

A me sembra che il voto favorevole debba esser dato all'emendamento con il quale si stabilisce che i benefici possono essere concessi purchè gli impianti non siano entrati in funzione anteriormente alla data del 6 ottobre 1965; emendamento che ricalca anche un principio introdotto, come ha ricordato il Presidente della Commissione, nella legge della Cassa per il Mezzogiorno relativamente agli interventi nel settore alberghiero.

PRESIDENTE. Il Governo su questi emendamenti?

GRIMALDI, Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è contrario agli emendamenti presentati, in quanto ritiene che gli stessi svuotando di contenuto il disegno di legge in esame, deluderebbero le legittime aspirazioni che hanno costituito una spinta, una sollecitazione alla sua approvazione. Penso inoltre che la norma di cui agli emendamenti suddetti, verrebbe ad avvantaggiare gli operatori economici che già da parecchi anni a questa parte hanno completato le loro attrezzature alberghiere.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Lombardo, La Loggia ed altri che mi sembra il più lontano dal testo dell'articolo.

LA LOGGIA. Considera questo il più lontano?

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole La Loggia.

LA LOGGIA. Più lontano è l'altro perchè non c'è indicazione di data.

OCCHIPINTI. E' senza limite di tempo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il primo emendamento presentato dagli onorevoli Lombardo, Muratore, D'Alia, Rubino e Muccioli, indica come data per conseguire i benefici, la data di entrata in vigore della presente legge, mentre l'altro emendamento indica la data del 6 ottobre 1965; quindi mi sembra più lontano il secondo emendamento. Pongo ai voti quest'ultimo emendamento, come precedentemente detto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Rimane l'emendamento presentato dagli onorevoli Lombardo, Muratore, D'Alia, Rubino e Muccioli.

D'ACQUISTO. E' superato.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi ritengo che questo emendamento sia precluso dalla precedente votazione. Infatti, pur differenziandosi i due emendamenti quanto alla data di ultimazione dei lavori, tuttavia avevano identica sostanza, quella di dare ingresso alla possibilità di intervento per opere già iniziate o eseguite.

La votazione precedente ha negato questa possibilità, e pertanto l'emendamento dovrebbe ritenersi, a mio avviso, precluso.

PRESIDENTE. Onorevole Nigro, la Presidenza ritiene che la votazione precedente non sia preclusiva per l'emendamento a firma Lombardo, Muratore, D'Alia ed altri.

Pertanto, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 5 e lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 6.

La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente articolo 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

a) il 60 per cento per gli alberghi di lusso e di 1^a categoria;

b) il 70 per cento per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla 2^a e per le altre opere previste all'articolo 1;

c) il 75 per cento per le opere e gli impianti da realizzare nelle Isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

d) il 75 per cento per le iniziative degli Enti turistici, dei Comuni e per le iniziative a carattere sociale.

Le classifiche alberghiere indicate al precedente comma sono vincolate ad un periodo non inferiore a 10 anni ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli La Loggia, D'Acquisto, Rubino, D'Alia e Muratore:

all'articolo 6 dopo la lettera a) aggiungere la lettera a) bis con il seguente testo: « il 65 per cento per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo »;

— dagli onorevoli La Loggia, Occhipinti, Rubino, D'Alia, D'Acquisto e Muratore:

all'articolo 6 aggiungere la seguente lettera e): « Il 75 per cento per gli alberghi per la gioventù a carattere misto residenziale che abbiano attrezature dirette a facilitare la permanenza in Sicilia per motivi di conoscenza turistica e di studio di studenti che frequentino nell'ambito del territorio della Regione siciliana istituti di istruzione superiore ».

Dichiaro aperta la discussione.

D'ACQUISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pur essendo la struttura dell'articolo 6 sufficientemente chiara, tuttavia gli emendamenti testè annunziati, tendono a specificare alcuni punti, onde evitare che iniziative, pure rientranti fra quelle previste all'articolo 1 della presente legge, possano trovare ostacoli presso la Corte dei conti.

Si è ritenuto, cioè, da parte dei deputati proponenti, che una più dettagliata specificazione delle opere e degli impianti ammessi a contributo del 65 o del 75 per cento, fosse utile al fine di superare equivoci che in futuro potrebbero bloccare il funzionamento della legge.

Gli emendamenti quindi hanno carattere esclusivamente chiarificativo.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con gli articoli 6 e 7 si entra nella parte più impegnativa del disegno di legge in discussione, perchè questi sono gli articoli che dettano, in fondo, i criteri per l'assegnazione di prestiti e la concessione di contributi a fondo perduto. Questi due articoli richiedono, dunque, un esame attento ed approfondito degli indirizzi che contengono; perciò da parte del nostro Gruppo si ritiene utile una sospensiva della discussione, sulla base appunto di queste preoccupazioni. Quindi le osservazioni, le proposte di chiarimento e di modifica che avanzerò, onorevole Assessore al turismo, dovranno essere valutate attentamente dal Governo, perchè in relazione al modo con il quale il Governo le accoglierà, si determinerà il nostro orientamento e il giudizio che sul disegno di legge daremo.

E' noto, onorevoli colleghi, che non vi è una adesione, un accordo *in toto* sull'impostazione del disegno di legge così come esso è stato esitato dalla Commissione. Ad esempio, da parte del nostro Gruppo, le misure per l'incremento e lo sviluppo del turismo vanno visto prevalentemente in direzione della preparazione delle condizioni ambientali e quindi della realizzazione di opere civili, opere di infrastruttura, di attrezature eccetera, che non in direzione di aiuti diretti agli ope-

ratori del settore, sia sotto il profilo di prestiti, sia sotto il profilo di contributi. Non intendiamo assolutamente escludere questo secondo aspetto, però noi riteniamo che una attività turistica possa svilupparsi convenientemente soltanto se vengono risolti i problemi che stanno a monte dell'attività stessa e che concernono l'attrezzatura civile e la ricettività turistica. In conseguenza, le finalità che si danno al disegno di legge, contenute nella formulazione dell'articolo 1, devono essere riprese e precise proprio a proposito dei criteri di ripartizione dei prestiti e a proposito dei criteri di erogazione dei contributi a fondo perduto.

In altri termini, è venuto il momento di fare, credo, in relazione a questi due articoli, il consuntivo di una esperienza, che non è del tutto positiva, circa i criteri tradizionali, che vengono qui ripresi e che anche la Cassa per il Mezzogiorno ha ripreso, circa le misure per l'incremento del turismo e le cose nuove che noi intendiamo fare attraverso il presente disegno di legge.

In concreto, questa premessa significa che, a proposito dell'articolo 6, onorevole Assessore al turismo, onorevoli colleghi, noi chiediamo che si precisi la parte che deve essere riservata alle opere di preparazione dell'attività turistica, cioè alle opere di infrastruttura, e agli impianti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, accanto a quella da destinare alle iniziative, concernenti cioè gli aiuti diretti sotto forma di prestiti agli operatori economici. La nostra richiesta è che una percentuale maggiore delle disponibilità complessive, peraltro, credo non definite dall'articolo 2, venga riservata alle opere che devono creare le condizioni per un utile impianto di iniziative turistiche.

Il secondo aspetto del problema ora sollevato, che desideriamo sottolineare, è che va determinato un principio di ripartizione del monte delle disponibilità complessive per i prestiti, perché non riteniamo, in modo assoluto, che si possa incoraggiare, avallare, consentire la ineluttabile tendenza a far assorbire la maggior parte di queste disponibilità da grosse iniziative turistiche. Stabilendo soltanto la percentuale massima che, in rapporto alla spesa potrà essere attribuita alle iniziative di diverso livello, non avremo risposto a questa nostra preoccupazione.

Quello che dovrà essere stabilito è quanta

parte della disponibilità da destinare alle iniziative degli operatori del settore turistico potrà essere riservata alle iniziative piccole e medie e quale parte potrà essere riservata a quelle di maggiore dimensione, agli alberghi di 1^a classe e di lusso. Anche in questo vanno precisati i criteri di politica turistica da parte del Governo.

Noi siamo dell'avviso che si possa costituire una idonea e moderna struttura turistica in Sicilia, sviluppando fondamentalmente le iniziative medie e piccole anziché favorendo quelle grosse intraprese che determinate forze economiche (non è un mistero per alcuno, per esempio, che notevoli valori mobiliari di gruppi, di società finanziarie già operanti nel settore elettrico oggi sono convogliati in questa direzione), potrebbero creare in Sicilia, nel qual caso non soltanto si deluderebbero le aspettative degli operatori turistici siciliani, ma verrebbe ad essere pregiudicato quel carattere che noi invece riteniamo debba essere impresso al tessuto dell'iniziativa privata nel campo del turismo in Sicilia.

Un discorso non diverso, non distinto, ma direi complementare è quello che concerne la materia dei contributi. Ed io ne faccio oggetto di un rilievo, a questo punto, proprio perché ritengo che la discussione sui criteri da definire negli articoli 6 e 7 meriti una considerazione unitaria.

In materia di contributi, da parte nostra si richiede che non tutte le iniziative — per intenderci quelle facenti capo a grosse consistenze finanziarie — debbano attingere a queste erogazioni a fondo perduto, che vanno destinate invece alle infrastrutture collegate però alle iniziative di minore rilievo, di minore consistenza. Le grandi iniziative nel campo del turismo, che sono come è noto collegate ad altre attività finanziarie, e sono comunque capaci di autofinanziamenti, a nostro avviso, non devono attingere a questa particolare voce.

La conclusione alla quale pervengo è pertanto, onorevole Assessore al turismo, che questa materia, i criteri che ho esposto a proposito dell'articolo 6, e le preoccupazioni espresse a proposito dell'articolo 7, vengano valutate opportunamente, attraverso un esame che può essere compiuto tra il Governo, la Commissione ed i Gruppi parlamentari. Credo quindi, sia opportuna una breve sospensione della discussione in modo che si possa com-

piere utilmente, attraverso un confronto di opinioni attorno alle questioni da me sollevate, quel lavoro che altrimenti andrebbe poi a disperdersi attraverso la presentazione di una miriade di emendamenti senza affrontare la questione centrale alla quale, torno a dire, è rimessa, per la parte nostra, la valutazione in un senso o nell'altro del disegno di legge in esame.

Concludendo, chiedo che vi sia questo breve aggiornamento nel dibattito che probabilmente favorirà una ripresa più celere dello esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, la sua è una formale richiesta di sospensiva?

TUCCARI. Sospensione ma non a tempo indeterminato.

ZAPPALA' Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPALA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di essere contrario alla proposta che il collega Tuccari ha avanzato.

E' mia opinione che non si possa porre delle limitazioni al disegno di legge in esame, operare delle ripartizioni, ed assegnare dei *plafonds* da dividere alle iniziative dirette a costruire rispettivamente alberghi di 1^a categoria o di 2^a categoria; non possiamo, in una parola imbrigliare la legge.

Reputo invece conveniente lasciare libero l'operatore economico che investe i propri capitali per attrezzare dal punto di vista turistico la Sicilia. Si tenga presente, onorevoli colleghi, che in tutto il mondo, anche presso nazioni sottosviluppate, sorgono iniziative per l'attrezzatura turistica, e che a questo fine vengono date delle facilitazioni illimitate a tutti gli operatori, a compagnie di turismo che costruiscono impianti, ostelli e villaggi a scopo turistico. Quindi, sotto questo aspetto mi permetto, di suggerire che si lasci immutato il testo dell'articolo formulato dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, sono favorevole all'introduzione nell'articolo 6 della lettera *a) bis*: « il 65 per cento per le opere e gli impianti costituenti coeffi-

ficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo ».

Su tale emendamento sono d'accordo perché credo che la costruzione di villaggi sia utile ai fini di un richiamo delle correnti turistiche così come gli impianti a carattere sportivo e ricreativo, che servono da complemento a tutta l'attrezzatura turistica che si vuole creare.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 è strettamente conseguenziale all'articolo 1 della legge nel testo esitato dalla Commissione; non aggiunge nulla dal punto di vista degli obiettivi da realizzare attraverso la legge e delle iniziative a cui dare incoraggiamento. Specifica soltanto una graduatoria di limiti in rapporto alla natura delle iniziative, con alcune accentuazioni per quelle che hanno più spiccatamente carattere sociale. Quindi, non mi sembra che siano legittime le preoccupazioni sulla portata dello articolo in sè, o degli emendamenti, che ne costituiscono una mera chiarificazione.

L'articolo 6 infatti stabilisce quale è il limite di finanziamento accordabile quando si tratti di costruzione di alberghi di una certa categoria e lo stabilisce nella misura massima del 60 per cento, che è inferiore a quella prevista per altre iniziative. In ciò la nostra legge segue esattamente i criteri informatori della legge nazionale, non aggiunge niente. La misura dei prestiti aumenta al 70 per cento per impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda, cioè quando ci si avvicina ad iniziative più rispondenti a quel certo movimento di carattere popolare che oggi va assumendo il turismo anche in relazione alla disponibilità di tempo libero che viene lasciata ai lavoratori. Il limite aumenta al 75 per cento per le opere da realizzarsi nelle isole minori e nei centri abitati di altitudine non inferiore ai 600 metri eccetera, per le iniziative degli enti turistici dei comuni e per le iniziative a carattere sociale.

Gli emendamenti proposti all'articolo 6, che, ripeto, hanno carattere esclusivamente specificativo, sono due. Il primo, quello che fissa al 65 per cento il finanziamento per gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del

turismo, aventi carattere sportivo e ricreativo riproduce esattamente la formulazione dello articolo 1, dove è detto: nonchè opere a carattere sportivo o ricreativo aventi carattere di complementarietà rispetto a quelle considerate nella precedente lettera a).

Non si fa quindi, con tale emendamento che specificare, per questo tipo di impianto già approvato dall'Assemblea, una particolare più ridotta misura di contributo; invece l'altro emendamento propone il 75 per cento di contributo per le attrezzature dirette a facilitare la permanenza in Sicilia per motivi di conoscenza turistica e di studi, cioè per iniziative che equipariamo qui, sul piano della loro rilevanza sociale, a quelle indicate nella lettera d), iniziative cioè a carattere sociale.

Credo, quindi, che preoccupazioni non ne debbano sorgere, che il Governo debba trovarsi d'accordo su questi emendamenti, volti ad evitare discrezionalità inopportune nella concessione dei finanziamenti, e che l'articolo in esame possa essere ormai votato perché si inquadra rigidamente e strettamente in termini di conseguenzialità logica con le disposizioni di cui all'articolo 1, già approvato.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta dell'onorevole Tuccari ritengo che debba essere interpretata non quale richiesta di chiarificazione per lo ammontare del prestito che va fatto alle singole categorie di iniziative turistiche, degli alberghi di lusso, e di 1^a categoria, ma in modo diverso da quello prospettato dall'onorevole La Loggia in risposta allo stesso onorevole Tuccari.

In altri termini, mentre l'articolo 6 della legge in esame dà la possibilità agli imprenditori di godere di determinati prestiti, gravanti sul fondo di rotazione di cui all'articolo 1, che variano dal 60 al 75 per cento della somma occorrente, per la costruzione di impianti turistici di 1^a categoria o di lusso o di 2^a categoria, l'onorevole Tuccari propone di ripartire il predetto fondo di rotazione in modo che i prestiti per la costruzione di alberghi di lusso non impegnino, poniamo, oltre, il 30 per cento delle disponibilità del fondo e il 30 o 40 per cento per gli alberghi di

2^a categoria (quello che sarà stabilito nella legge ancora non è detto) onde lasciare un margine per le altre iniziative. Si tratta quindi di una questione nuova, di fondo, che va esaminata non in relazione a quello che si può più o meno concordare, ma in relazione ad una visione globale dell'incentivazione turistica. Quali sono i mezzi per potere incentivare il turismo in Sicilia? Dobbiamo creare prima l'uovo o la gallina? Ci deve preoccupare più il turista, che venga in Sicilia, o colui che deve costruire un'albergo o una attrezzatura industriale?

D'altra parte è evidente che l'albergo o l'attrezzatura industriale è in funzione del turista che deve venire in Sicilia. Vogliamo una maggiore affluenza di turisti? In tal caso bisogna fare in modo di ridurre i costi della vita turistica, e per ridurre i costi bisogna creare e approntare strumenti idonei che debbono essere valutati nel complesso della incentivazione nel settore, senza una suddivisione che sarebbe fatta soltanto per coloro che prendono iniziative a livello industriale.

Pertanto, più che una sospensiva della discussione, sarebbe a mio avviso opportuna una brevissima sospensione della seduta, evitando che si innesti qualche altro argomento, per dar luogo ad uno scambio di vedute su questo problema.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, ritengo, di potere accedere alla proposta dell'onorevole Sallicano emendandola nel senso che si dia corso ad una sospensiva breve dell'esame del disegno di legge in discussione, senza naturalmente impedire all'Assemblea di andare avanti nella sua attività, che comprende altri argomenti di notevole importanza. Quindi, sono contro la sospensione della seduta, ma per una breve sospensione dell'argomento.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, la Commissio-

ne a maggioranza è d'accordo perchè abbia luogo una breve sospensione della seduta, per potere trovare un punto di incontro sulla strutturazione dell'articolo 6, purchè non si introducano altri argomenti posti all'ordine del giorno.

LA TORRE. Possiamo continuare a lavorare!

NIGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole La Torre, l'opinione della maggioranza della Commissione è che si sospenda brevemente la seduta, senza introdurre altre discussioni.

PRESIDENTE. Brevemente cosa significa?

NIGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Un quarto d'ora.

RUSSO MICHELE. Perchè questa polemica? Perchè dobbiamo far perdere tempo alla Assemblea?

TUCCARI. Si voti la mia proposta.

NIGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Non posso esprimere una opinione diversa da quella della maggioranza della Commissione.

RUSSO MICHELE. Che cosa significa a maggioranza, se non si è detto niente?!

LA LOGGIA. Si può trovare un accordo.

COLAJANNI. C'è la decisione dei Capi-gruppo.

ROSSITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSITTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono per l'accoglimento della proposta dell'onorevole Tuccari che consentirebbe all'Assemblea di proseguire i suoi lavori intanto che la Commissione « Lavori pubblici » tenterà di raggiungere un accordo sull'articolo 6. Potrebbe così trovare ingresso la richiesta, che formalmente avanza di prele-

vare il disegno di legge sull'Ente minerario e portarne avanti la discussione.

E' da tenere presente, fra l'altro, che c'è una viva agitazione nel settore, agitazione che, lunghi dal voler rappresentare una forma di pressione sull'Assemblea, rispecchia le difficoltà obiettive in cui si trovano migliaia di minatori.

Si tratta del resto di un disegno di legge che consta di pochi articoli e che è stato già oggetto di discussione tra i gruppi parlamentari, anche tra i partiti e all'interno del Governo stesso, per cui, ritengo che nella mattinata, possa essere esitato.

GRIMALDI, *Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti*. Onorevoli colleghi, il Governo non ha alcun interesse a non far convergere sul disegno di legge in discussione il favore di tutti i gruppi presenti in questa Assemblea. Pertanto esprime parere favorevole ad una breve sospensione della discussione, per consentire alla Commissione di riunirsi. Subito dopo tale riunione però la discussione del disegno di legge si dovrà proseguire, anche se i lavori dell'Assemblea non saranno sospesi. In questi termini, il Governo aderisce alla richiesta di sospensione della discussione in corso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in accoglimento della proposta avanzata dall'onorevole Tuccari, la discussione del disegno di legge concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica è momentaneamente sospesa. E poichè il numero di deputati presenti in Aula appare sufficiente propongo che intanto si ritorni al punto I dell'ordine del giorno e si dia luogo alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 701.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

La Commissione è pregata di procedere speditamente nei suoi lavori.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge con-

cernente: « Modifica alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 marzo 1967, concernenti provvedimenti per l'incremento di attività industriali ». (701)

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

ZAPPALA', segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Bombonati, Buffa, Cangialosi, Carollo Luigi, Celi, Colajanni, Coniglio, D'Acquisto, D'Angelo, Di Benedetto, Fagone, Falci, Franchina, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarrà, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Torre, Lentini, Lombardo, Mangione, Marraro, Miceli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Renda, Romano, Rossitto, Rubino, Russo Michele, Sallicano, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Scaturro, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario Zappalà procede al computo dei voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	31
Voti contrari	19

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numeri 126-184-286-438-440-444-445.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si riprende la discussione del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ».

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare, per riferire sui lavori della Commissione relativamente all'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, debbo riferire che i tentativi della Commissione per raggiungere un accordo relativo alla formulazione dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione non hanno dato il risultato positivo sperato poichè ciascuna parte politica rappresentata in Commissione è rimasta ferma sulla propria posizione.

Desidero rilevare, onorevole Presidente che quando il disegno di legge fu esaminato in Commissione, si ebbe un largo confronto di opinioni sulla questione sollevata ed emerse una realtà negativa per il turismo siciliano: la mancanza di alberghi di 2^a categoria che consentano, a basso costo, al turista sia continentale che europeo, di venire da noi.

Questa realtà la Commissione tenne presente quando differenziò le forme d'intervento e decise che occorreva intervenire nella misura massima del 60 per cento per gli alberghi di lusso e di 1^a categoria e del 70 per cento per gli alberghi di 2^a categoria e per le opere di infrastruttura previste all'articolo 1 della legge.

Ora essendo stato infruttuoso il nuovo tentativo esperito, la Commissione si rimette alle determinazioni ulteriori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Tuccari, Ovazza, Russo Michele, Romano, Santangelo e Marraro il seguente emendamento:

all'articolo 6 aggiungere: « Sulle disponibilità del fondo di rotazione deve essere riservata una percentuale non inferiore al 60 per cento per le iniziative previste alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge.

La disponibilità che si attribuisce alle iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 andrà ripartita in maniera da garantire il 70 per cento alle iniziative che non rientrano tra gli alberghi di lusso e di 1^a categoria ».

Il parere della Commissione sull'emendamento testè letto?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, Signor Presidente, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Signor Presidente, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Tuccari, Ovazza ed altri, testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli La Loggia ed altri aggiuntivo della lettera a) bis: « il 65 per cento per le opere agli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Vi è un altro emendamento a firma La Loggia, Occhipinti ed altri, aggiuntivo della lettera e) all'articolo 6: « Il 75 per cento per gli alberghi per la gioventù a carattere misto residenziale che abbiano attrezzature dirette a facilitare la permanenza in Sicilia per motivi di conoscenza turistica e di studio di studenti che frequentino nell'ambito del territorio della Regione siciliana istituti di istruzione superiore ».

Il parere della Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione è contraria. Peraltro l'onorevole D'Acquisto, firmatario dell'emendamento, mi aveva detto che questo emendamento sarebbe stato ritirato.

LA LOGGIA. Io non lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

LA LOGGIA. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata a norma di regolamento, si procede alla controprova.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Nigro, Sallicano, D'Acquisto, Marraro, Rossitto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 6: « I contributi di cui al presente articolo vengono concessi ad integrazione di quelli della legge nazionale 26 giugno 1965, numero 717 ».

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare, per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, nella ripartizione dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno sono stati assegnati alla Sicilia 14 miliardi.

Se nel disegno di legge in esame viene stabilito che la Regione può intervenire in forma sostitutiva, si afferma innanzitutto un principio contrario alle finalità della legge, quello cioè di richiamare quanti più operatori è possibile in Sicilia. Con l'emendamento presentato noi intendiamo invece affermare il principio dell'intervento integrativo, non sostitutivo. L'operatore economico che vuole intervenire nel settore del turismo chiede prima di godere dei benefici che la legge per la Cassa per il Mezzogiorno prevede e poi l'intervento della Regione.

Questa è l'opinione della Commissione. Se poi l'Assemblea ritiene di potere trovare una formula migliore che possa un po' contemporaneare, l'esigenze dell'una posizione e dell'altra nulla da obiettare. Per noi l'emendamento presentato costituisce una garanzia, una cautela per evitare che i 14 miliardi della Cassa

per il Mezzogiorno, destinati alla Sicilia, restino inutilizzati.

Questa è la nostra preoccupazione.

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Signor Presidente, vorrei obiettare al Presidente della Commissione che, se fosse operante l'articolo 29 della legge 717, il quale prevede l'istituzione in Sicilia di un ufficio decentrato della Cassa per il Mezzogiorno, se ci fosse cioè la possibilità di un effettivo coordinamento di iniziative tra Cassa e Regione siciliana, l'impostazione data dalla Commissione avrebbe una sua ragion d'essere. Ma nell'attuale situazione, nella quale sostanzialmente la Cassa per il Mezzogiorno opera per proprio conto, introdurre il principio di cui all'emendamento in esame significa, di fatto, eliminare ogni possibilità di incidenza politica, sul piano delle iniziative, da parte dell'Assessorato del turismo della Regione siciliana.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la preoccupazione della Commissione è che si operi con frammentarietà, polverizzando la spesa. L'Assessorato al turismo ha l'obbligo di coordinare gli interventi della Regione con quelli della Cassa. Quindi, questi progetti...

RUBINO. Non ha l'obbligo.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Deve pur sopperire all'esigenza di un coordinamento della spesa.

RUBINO. La Cassa non riconosce....

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Quindi, l'Assessorato regionale al turismo può benissimo trasmettere i progetti eventualmente giacenti per un ammontare di tot miliardi alla Cassa per il Mezzogiorno per far godere agli interessati di quei benefici che

la Cassa prevede; salvo poi ad intervenire successivamente con i fondi della presente legge a diminuire il costo del denaro mutuato portandolo dal 3 al 2,50 per cento; e se la Cassa dà il 40 per cento di contributo elevarlo al 70-75 per cento, secondo quanto è previsto dall'articolo 6.

La situazione attuale e cioè l'intervento in via sostitutiva, non realizza le condizioni da tutti auspicate di richiamare quanto più capitale è possibile in Sicilia.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rilevo anzitutto che la sede in cui questa materia va regolata non è quella dell'articolo in esame, sibbene quella dell'articolo successivo che porta il numero 8.

All'articolo 8, il coordinamento che viene postulato dall'emendamento ora proposto dall'onorevole Nigro, è già attuato in una certa soluzione che la Commissione unanimamente adottò. Qual è il meccanismo previsto dall'articolo 8?

In esso è detto che: « i finanziamenti previsti nell'articolo 1 non possono essere cumulati con altre provvidenze previste da leggi nazionali e regionali in materia turistico-alberghiera ». Si aggiunge poi che: « L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, con proprio decreto, previo parere del Comitato eccetera... può tuttavia concedere agli istituti di credito previsti dal 1º comma dell'articolo 18 della legge 26 giugno 1965, numero 717 » (cioè della legge sulla proroga della Cassa per il Mezzogiorno), « un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al 2º comma del suindicato articolo 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso dell'1,50 per cento, previsto al 1º comma del precedente articolo 4 ».

« Tale contributo decorre dalla data eccetera... ».

Cosicché l'articolo 8 crea un coordinamento tra le due norme, attraverso un contributo integrativo che tende a pareggiare i benefici concessi dalla legge regionale e i benefici concessi dalla legge statale. Di guisa che i cittadini siciliani possono concorrere sia alle prov-

videnze della legge nazionale, sia alle provvidenze della legge regionale, senza essere costretti a scegliere per il minore o maggior favore concesso dall'una o dall'altra legge.

Peraltro, vorrei aggiungere che, come è noto agli onorevoli colleghi, le esigenze di credito in questo campo sono tali da rendere insufficienti e le disponibilità previste da questa legge e quelle previste dalla legge nazionale, se vogliamo che la Sicilia si adegui, in relazione alle esigenze di ricettività alberghiera, con posti letto che la pongano, non dico alla pari perchè alla pari non arriverà mai, ma almeno in condizioni di resistere alla concorrenza che viene dalla migliore e più ricca attrezzatura che ormai altre Regioni si sono procurate.

Insisto quindi, perchè questa questione sia rimandata all'articolo 8, e si voti intanto l'articolo 6 nella formulazione attuale. In secondo luogo, invito l'Assemblea a voler respingere tale emendamento perchè già la materia è stata opportunamente e ponderatamente regolata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che per ragioni di sistematica questo emendamento debba essere riferito all'articolo 8 che regola la materia dei contributi in virtù di leggi nazionali.

Intanto, proporrei di sospendere la discussione dell'articolo 6 e di passare all'articolo 7.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 7.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.

Un ulteriore contributo del 5 per cento potrà essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lettera c) del precedente articolo 6.

Il contributo è concesso con decreto del-

l'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, previo parere del Comitato tecnico istituito con l'articolo 2 del Regolamento regionale 9 aprile 1956, numero 1, ed è erogato dopo l'entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte dell'Amministrazione regionale ».

ROSSITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSITTO. Signor Presidente, poco fa, avevo formulato una richiesta per il prelievo del disegno di legge concernente: « Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano ».

Mi rendo conto che la discussione in corso è molto importante; però contenendo il disegno di legge 60 o 65 articoli non è prevedibile che in breve tempo possa essere ultimato, tanto più che sono stati accantonati degli articoli decisivi, che riguardano i finanziamenti.

Ritengo, quindi, che sia da accogliere o per lo meno che il Presidente debba porre ai voti la mia proposta di prelevare il disegno di legge numero 695, iscritto al numero 4 del punto secondo dell'ordine del giorno.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. La Presidenza ormai ha deciso...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare!

ROSSITTO. Signor Presidente, io non credo che questa discussione non possa essere ripresa nel pomeriggio, mentre sono convinto che questo scorciò di seduta antimeridiana potrebbe essere utilmente impiegato nella discussione generale e anche di pochi articoli che riguardano l'Ente minerario.

Pertanto rinnovo la richiesta di prelievo.

PRESIDENTE. Onorevole Rossitto, la sua richiesta è irrituale, perchè non è stata sospesa la discussione sull'intero disegno di legge, ma su un articolo di esso.

ROSSITTO. Allora chiedo la sospensiva.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 101, la richiesta di sospensiva deve essere appog-

giata da 8 deputati e possono parlare due oratori a favore e due contro.

Poichè la proposta dell'onorevole Rossitto è sostenuta da 8 deputati, e non avendo alcuno chiesto di parlare, la pongo ai voti.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

Pertanto dichiaro aperta la discussione sull'articolo 7.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, mi permetto di ripetere dalla tribuna le nostre motivate preoccupazioni per il modo, scarsamente responsabile, con cui Commissione e Governo intendono passare oltre le questioni di fondo e di indirizzo che sono proprio contenute nell'articolo 6, della legge ora in esame.

Questioni di fondo nell'articolo 7 e nell'articolo 8.

Il notevole numero di emendamenti presentati a tali articoli denota già di per sè le perplessità dell'Assemblea sulla loro impostazione, molto sommaria e molto sbrigativa.

Sono gli articoli che concernono i rapporti tra la incentivazione regionale e la incentivazione a carico dello Stato, e bisogna fare in modo che la incentivazione regionale suoni chiaramente additiva nei confronti di quella nazionale, una volta che si accoglie il sistema. Sono gli articoli nel corso dei quali deve essere definita l'esatta portata e della politica dei prestiti e della politica dei contributi, che riflettono aspetti, come l'esperienza ci dice, delicati e quindi da sottoporre ad una trattazione non discriminata, ma ispirata alle reali esigenze di finanziamento delle iniziative per gli impianti turistici e per le iniziative collaterali che postulano la esclusione di determinati gruppi, di determinate iniziative capaci di autofinanziamento.

Ora se l'Assessore al turismo, oppure la maggioranza che si è formata in Commissione, hanno già pronti i nomi degli aspiranti alla utilizzazione di questa legge, se ritengono che la discussione in corso debba prendere le mosse da una indicazione degli interessi, delle pressioni e delle iniziative che, a notevoli dimensioni, già premono perché il dise-

gno di legge per lo sviluppo turistico della Sicilia, anzichè essere uno strumento che consenta la creazione di una seria strutturazione economica nel campo del turismo, sia soltanto una iniziativa di appoggio a determinate iniziative precostituite, che lo si riconosca realmente un modo serio, responsabile di condurre la discussione che non si ispira certamente a quei conclamati principi di utilizzazione della esperienza passata e di instaurazione di un nuovo indirizzo nel campo della legislazione turistica.

Se invece tutto questo non è — e me lo voglio augurare, almeno per la personalità complessa che riveste, come responsabilità, l'attuale Assessore al turismo — allora noi rivendichiamo che sugli articoli 6, 7 e 8 della legge, che sono gli articoli centrali, vi sia una discussione pacata, una discussione ponderata, durante la quale non si cerchi di sgombrare il campo degli emendamenti che concernono problemi di indirizzo e dai quali quindi può dipendere che la legge serva a determinati fini o a determinate finalità di carattere generale, attraverso colpi di mano sbrigativi.

Io personalmente protesto contro il contegno tenuto dal Presidente della quinta Commissione, il quale, dopo avere in un primo tempo accettato una breve sospensione della seduta per dare corso ad un confronto di idee e alla possibilità di realizzare un accordo attorno a determinate proposte contenute negli emendamenti da me presentati, successivamente in modo molto sbrigativo si è sbarazzato di tali emendamenti, impedendone persino un dibattito in Commissione o in Aula. Questi sistemi noi non li accettiamo, non li consideriamo conducenti per la realizzazione di uno strumento importante e serio quale noi consideriamo la legge per l'incremento dell'economia turistica.

Se vi sono, ripeto altri retroscena — e questi retroscena di pressioni indubbiamente vi sono, possono fare capo alla Commissione, possono fare capo al Governo — non abbiamo difficoltà a portare la discussione sul piano della denuncia, con le responsabilità, però, che chi accoglie queste pressioni oggi assume. Altrimenti si dia corso ad un dibattito sereno ad un confronto di posizioni; perché, onorevoli colleghi, la strada che è stata intrapresa relativamente alle questioni fondamentali del disegno di legge, fino a questo momento, non riscuote assolutamente il nostro consenso, nè

riteniamo possa riscuotere il consenso di chi vuole compiere un approfondimento ispirato agli interessi della Sicilia.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo contestare quanto ha affermato l'onorevole Tuccari il quale, nel suo intervento, ha iniziato con il rammaricarsi con il Governo, con la maggioranza e poi con la Commissione tutta e, infine, con il Presidente della Commissione, responsabile di aver voluto evitare la discussione. Facciamo il punto sulla situazione. La seduta è stata sospesa, onorevole Tuccari, con l'intenzione di compiere un tentativo di accordo.

TUCCARI. E lei non l'ha fatto!

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Lei se n'è andato; l'ho chiamato e lei se ne è andato. Se l'onorevole Tuccari per accordo intende la presa di posizione sua, di far valere ad ogni costo il suo punto di vista, è un fatto; se invece vuole confrontare la nostra opinione con la sua si avvicini al tavolo della Commissione, anziché allontanarsene.

TUCCARI. Si doveva discutere!

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Il Presidente della Commissione è rimasto fermo al suo posto, lei si è allontanato. Il che significa che lei vuole soltanto fare coincidere la sua affermazione di principio con la verità.

In effetti l'onorevole Tuccari caldeggiava una tesi in contrasto con quella sostenuta da altri componenti la Commissione, ed è naturale che questi si siano opposti. Hanno o non hanno questo diritto?

Per quanto riguarda la affermazione relativa a retroscena, « fotografie » e simili alle quali la legge dovrebbe obbedire, fatta dall'onorevole Tuccari, mi limito a definirla ingenerosa, perché attraverso l'emendamento di cui sono primo firmatario è possibile constatare che non vi sono intendimenti o visioni particolaristiche, sibbene la volontà di dare

carattere integrativo alla legge e quindi di farne uno strumento vivo di propulsione dell'economia turistica. Vale a dire, che noi, con l'emendamento presentato, intendiamo che prima di ogni cosa l'operatore economico del settore del turismo attinga alla Cassa per il Mezzogiorno. Ci siamo preoccupati cioè di evitare che per il turismo siciliano si possa disporre di soli 5 miliardi 600 milioni anziché di 20 miliardi.

Io non ho mai cercato — e sono testimoni i colleghi della Commissione — di contenere la discussione sul disegno di legge, tutt'altro. La discussione è stata ampia, approfondita e responsabile ed a nessuna parte politica è stato vietato di esporre la propria opinione.

Le dovrei dire anche, onorevole Tuccari, che queste sue tesi in Commissione non sono mai state avanzate; le ha avanzate ora, in Aula e l'Assemblea non le ha volute accettare. Ella è dunque in errore quando afferma che il Presidente della Commissione vuole evitare la discussione. Per me si può riaprire la discussione sull'articolo 6 o la si può rinviare, se la volontà dell'Assemblea è questa; è certo però che non ho compiuto nessuna azione di contenimento della discussione.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo, La Loggia, Occhipinti, Avola, La Terza e Barone:

al primo comma dell'articolo 7 sopprimere le parole da: « limitatamente » sino a: « statale o regionale »;

— dagli onorevoli Tuccari, Miceli, Giacalone Vito, Ovazza e Santangelo:

dopo il secondo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente altro: « dalla concessione dei contributi previsti da questo articolo sono escluse le iniziative attinenti ad impianti turistici di prima categoria e di lusso ».

Interpello la Commissione sull'emendamento presentato dagli onorevoli Lombardo, La Loggia ed altri.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Tuccari ed altri.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, chiedo che il Governo, attraverso l'Assessore al turismo, voglia far conoscere il suo pensiero sulla complessa materia che inerisce agli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge. Cioè se il Governo ritiene che in materia di incentivazione, di contributi a fondo perduto e di contributi alle banche per la differenza degli interessi debba essere tenuta una linea unica nei confronti delle grandi iniziative, nelle quali, come è noto, confluiscono disponibilità finanziarie massicce e liquide, e nei confronti delle iniziative che sono invece di diversa dimensione, di diverso rango.

Più esplicitamente: se ritiene il Governo che debba essere adottata una stessa linea verso le iniziative che fanno capo a forze notoriamente estranee al tessuto economico siciliano, che non vanno scoraggiate, ma per le quali va indicata una quota riservata di interventi e di azioni nella politica turistica siciliana e tutte quelle altre forze che in Sicilia, nel corso di questi anni, si sono attrezzate e intendono condurre, nelle località turistiche tradizionali, in località turistiche nuove, una politica di iniziativa, di spesa, di investimenti e che appunto per ciò vanno incoraggiate, guidate, sorrette.

Questa è la questione che poniamo, e che investe, torno a dire, un problema di indirizzo.

Riteniamo che la distinzione da noi fatta debba essere specificamente stabilita. Non si tratta di fare discriminazioni, di scoraggiare forze che intendono creare le condizioni per prosperose e fortunate iniziative turistiche in Sicilia, si tratta di tenere presente la diversa consistenza, la diversa provenienza delle gran-

di iniziative (alle quali, a nostro avviso, va riservato un campo limitato di disponibilità finanziarie) e il grosso delle iniziative che invece sono isolate, che attengono a piccoli e medi operatori economici e possono costituire un tessuto sano per una diffusione del turismo in tutta la Sicilia; non solo, ma possono creare le premesse per una politica turistica qualitativamente nuova, non concentrata soltanto su determinati poli di sviluppo. Una politica turistica che non sia la ripetizione di quella realizzata dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, di cui tutti conosciamo i limiti, le cattive esperienze, ma che rappresenti qualcosa di veramente aggiornato alle nostre esperienze e a quelle nazionali.

Riteniamo di non pretendere molto se chiediamo al Governo, e per esso all'Assessore al turismo di pronunziarsi chiaramente su questa questione di indirizzo.

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Onorevole Presidente, ritengo che l'onorevole Tuccari abbia a sufficienza esaminato l'articolato della legge in esame riferentesi all'incentivazione nel settore turistico alberghiero ed abbia rilevato che il provvedimento, legislativo tra l'altro approfondito dalla Commissione competente e dalla sottocommissione prima, non esclude nessun settore dai benefici nella legge stessa previsti.

L'onorevole Tuccari sa che la legge 717 di incentivazione turistico-alberghiera che opera nel Mezzogiorno non fa alcuna forma di discriminazione, tanto pericolosa in un campo come quello della incentivazione turistico-alberghiera. Il collega Tuccari sa anche che il Governo non intende per niente favorire i grossi complessi monopolistici né intende escludere, a priori, alcuna partecipazione attiva di capitale che possa incoraggiare il settore del turismo.

Aggiungo infine che in sede di Commissione il rappresentante del Gruppo politico cui appartiene l'onorevole Tuccari non ha espresso alcuna riserva o valutazione contraria alla impostazione del disegno di legge né ha avanzato proposta di modifica, come richiesta dal-

l'emendamento ora presentato dal collega Tuccari.

Il Governo, quindi, è contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'emendamento a firma degli onorevoli Tuccari, Miceli, Giacalone Vito, Ovazza e Santangelo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Sui lavori dell'Assemblea.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, la Signoria vostra avrà notato come la discussione sul disegno di legge concernente « Provvedimenti per lo sviluppo turistico nella Regione siciliana », avvenga in maniera assai tormentata. Perciò vorrei pregarla di porre al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge sull'ente minerario considerata la grave situazione dei minatori siciliani.

In secondo luogo, onorevole Presidente, vorrei pregarla di mettere all'ordine del giorno della seduta di stasera il disegno di legge numero 487.

LA LOGGIA. Quale materia tratta?

LA PORTA. Quella relativa ai cottimisti della Regione, onorevole La Loggia, dei quali ella tanto ebbe ad occuparsi mesi or sono.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, com'è noto l'ordine del giorno delle prossime sedute è stato già concordato nella riunione dei capi gruppo tenutasi ieri nell'ufficio del Presidente dell'Assemblea, onorevole Lanza.

Pertanto non è possibile accogliere la sua richiesta.

La seduta è rinviata al pomeriggio di oggi,

mercoledì 29 marzo 1967, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione della proposta di modifica del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana (Doc. n. 6).

III — Discussione dei disegni di legge:

1) « Interventi straordinari per la viabilità » (662);

2) « Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie » (663);

3) « Interventi organici nel settore dei lavori pubblici » (666);

4) « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) » (460);

5) « Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (653);

6) « Interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 » (652);

7) « Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (334-488) (*Seguito*);

8) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445) (*Seguito*);

9) « Istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico » (326) (*Seguito*);

10) « Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano » (695) (*Seguito*). —

La seduta è tolta alle ore 13,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino